

IL SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL RAGIONAMENTO PRESUNTIVO

Nota a Cass., Sez. III civ., sentenza 21 gennaio 2020, n. 1163
Pres. TRAVAGLINO - Rel. GUIZZI GIAIME

1. I requisiti di legittimità dell'inferenza presuntiva - 2. Il controllo di legittimità sui requisiti *ex art. 2729* cod. civ. e il vizio di motivazione - 3. Il travisamento della prova come ulteriore strumento per sindacare in Cassazione il ragionamento presuntivo - 4. Conclusioni

1. I requisiti di legittimità dell'inferenza presuntiva

Con la sentenza in esame la Suprema Corte è stata di nuovo chiamata ad esprimersi sulla definizione dei requisiti di legittimità dell'inferenza presuntiva dell'art. 2729 cod. civ. È noto invero che l'ultima importante pronuncia su tale tema sia avvenuta con la sentenza delle Sezioni Unite del 1996 (Cass., Sez. Un., 13 novembre 1996, n. 9961), a seguito della quale la giurisprudenza di legittimità non ha poi sostanzialmente modificato il suo orientamento, non ravvisandovi ragioni che avrebbero giustificato un ripensamento in proposito. Anche la soluzione della questione affrontata dalla Corte nella sentenza che si intende esaminare è una conferma del progressivo allineamento sul tema, tant'è che essa offre una chiara dimostrazione di quello che da tempo appare essere l'orientamento prevalente in tema di prova per semplici presunzioni.

Nel caso che ci occupa, si trattava di stabilire se, ai fini della prova per presunzioni dello stato di disoccupazione volontaria, fosse rispondente ai requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. la decisione di merito secondo la quale, ai fini dell'accertamento del danno da perdita della capacità di produrre reddito, l'intenzione dell'attore di astenersi dalla ricerca di un'occupazione per il resto della propria vita, potesse desumersi dal mancato inserimento, nella richiesta di iscrizione nelle liste di collocamento, della dichiarazione di disponibilità a svolgere attività lavorativa.

Questa sentenza ha dovuto occuparsi specificamente, nel caso concreto esaminato, della sussistenza di tutti e tre i requisiti di legittimità fornendone una chiara esemplificazione; inoltre, essa offre l'occasione per fare il punto sui rapporti tra i requisiti di validità *ex art. 2729* cod. civ. ed il loro controllo in sede di sindacato di legittimità e, altresì, sulla differenza tra il cd. travisamento della prova e quello del fatto.

Nel contesto appena descritto, la Corte riafferma i principi espressi da quello che appare essere il prevalente orientamento giurisprudenziale in tema di prova presuntiva, un orientamento ormai consolidato, cui la Corte è giunta per gradi con una serie di pronunzie susseguitesi nel corso

degli anni. Dette pronunzie rivestono un ruolo fondamentale nella definizione del quadro probatorio richiesto dalla normativa in esame, per potersi dire raggiunta la prova per presunzioni, la quale – in presenza dei requisiti suddetti – equivale ad una prova completa, potendo così anche prevalere su vere e proprie prove contrarie.

Quanto ora osservato è ben noto in dottrina, ove da tempo si rileva che «dal punto di vista dell'intensità del convincimento, nessuna distinzione corre tra il risultato della prova e il risultato della presunzione, munita dei requisiti della gravità, precisione e concordanza» (ANDRIOLI). In tal senso, non vi è alcuna gerarchia di efficacia dei mezzi probatori, che ponga la prova per presunzioni in una posizione inferiore rispetto alle altre prove. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che è possibile che il giudice del merito faccia ricorso anche in via esclusiva alle presunzioni semplici ai fini della formazione del suo convincimento nell'esercizio di quel potere discrezionale istituzionalmente demandatogli. In tal modo, il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. Tuttavia, così come emerge dalla sentenza in esame, «è da escludere, invece, che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici» (Cass., 5 febbraio 2014, n. 2632).

Ebbene, al fine di fornire un inquadramento generale sul tema della prova per presunzioni semplici, è opportuno riprendere le parole della Cassazione, la quale, al riguardo, osserva che «la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche *lex artis*), esprimendo nient'altro che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B» (Cass., 5 luglio 2017, n. 16502).

Il concetto di gravità non è stato interpretato sempre nel senso appena riportato, laddove anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 9961 del 1996, la quale ha costituito al contempo un arresto ed una ripartita, sottesa al requisito della gravità era la necessità che l'inferenza presuntiva fosse “certa”; in altri termini, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida, occorreva che l'esistenza del fatto ignoto rappresentasse l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria). Sul punto, tuttavia, si è osservato che, qualificando la conseguenza come “univoca e necessaria”, si imporrebbe che, ogniqualvolta sia dato un certo fatto (noto), ne discenda sempre

l'esistenza di un altro fatto (ignoto); in sostanza, si porrebbe, sul piano logico, un nesso di implicazione necessaria tra la proposizione che enuncia il primo fatto come esistente e la proposizione che enuncia l'esistenza del secondo; sul piano conoscitivo, la conoscenza del primo fatto produrrebbe inevitabilmente la conoscenza del secondo (TARUFFO).

A tal uopo, occorre tener presente che l'impostazione appena delineata ridurrebbe quasi a zero la possibilità di impiego del procedimento presuntivo, dacché il giudice raramente è in grado di utilizzare regole d'inferenza idonee a fondare deduzioni necessarie in ordine all'esistenza del fatto ignoto; di solito, infatti, egli deve servirsi delle conoscenze (limitate e logicamente non cogenti) offerte dal senso comune e dall'esperienza dell'uomo medio. Così, gli argomenti addotti dalla Corte nella sentenza in esame appaiono senz'altro condivisibili, laddove si abbraccia una soluzione evidentemente meno rigorosa. Tuttavia, l'unica nota positiva dell'opposto orientamento, definito "restrittivo" rispetto all'utilizzo della prova presuntiva, può essere individuata nell'espressione dell'esigenza di far ricorso a regole d'inferenza idonee ad istaurare un collegamento particolarmente stretto tra fatto noto e fatto ignoto, tale da essere, se non logicamente necessario in senso rigoroso, almeno dotato del massimo sostegno razionale, raggiungibile sulla base delle fonti di conoscenza di cui il giudice dispone.

Pertanto, risulta preferibile il prevalente orientamento della giurisprudenza, confermato dalla sentenza in esame, il quale muove dall'idea secondo cui, per la validità della presunzione semplice, è sufficiente che l'esistenza del fatto ignoto venga fatta discendere da quella del fatto noto secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*, non come una deduzione necessaria ed assoluta. Si considera così sufficiente la possibilità di formulare un'inferenza sulla base di nozioni dell'esperienza comune, ossia sulla base delle massime d'esperienza. Queste ultime sono capaci di instaurare una relazione tra categorie di fatti, la quale non risulta necessariamente sussistente in ogni singola ipotesi, ma è in grado di affermarne l'esistenza di un dato fatto da provare nella maggior parte dei casi conosciuti.

Si può in tal modo osservare che l'unica accezione ragionevole del requisito in esame è quella che fa riferimento alla natura probabilistica dell'inferenza presuntiva. Nella gravità, quale concetto tipicamente relazionale e qualificativo, si avverte la proiezione definitoria del grado (o dell'intensità) variabile della probabilità; tale grado (o intensità) deve essere valutato caso per caso nell'operazione intellettuale attraverso cui «si risale criticamente dalla comprovata esistenza del fatto noto a quella del fatto ignorato, sì da argomentare che la dimostrata (o comunque certa) sussistenza

dell'uno comporti ed implichi, con il massimo grado di probabilità, anche la sussistenza dell'altro» (COMOGLIO).

In particolare, si è osservato che risulta un grado adeguato di gravità della presunzione nelle ipotesi in cui l'inferenza è capace di produrre conclusioni praticamente certe (anche se non assolutamente tali), in quanto si fonda su generalizzazioni che senza essere davvero universali hanno tuttavia un alto grado di attendibilità. Al contrario, l'inferenza presuntiva non raggiunge un livello di gravità adeguato, qualora l'inferenza presuntiva venga formulata, facendo capo ad un criterio d'inferenza costituito da una generalizzazione spuria, ossia un'enunciazione apparentemente espressa in termini di generalità o quasi generalità, o anche in termini di prevalenza probabilistica, ma che è in realtà priva di fondamento conoscitivo, perché corrisponde soltanto a pregiudizi o a luoghi comuni privi di giustificazione; parimenti, nell'ipotesi in cui si raggiunge la certezza scientifica della connessione tra due eventi, ma ciò che è certo è che questa connessione sussiste soltanto in un numero molto limitato di casi, dal momento che essa è infrequente, l'inferenza che si può formulare è formalmente valida (perché il criterio non è spurio), ma la conclusione che ne deriva non è grave, essendo caratterizzata da un basso grado di conferma.

In tale scenario, il criterio dell'*id quod plerumque accidit* appare ragionevole, non solo, in concreto, laddove non limita eccessivamente la possibilità di utilizzo della prova presuntiva; ma altresì sul piano logico, dal momento che non è individuabile alcun principio nel nostro ordinamento, sulla base del quale si potrebbe prevedere che la parte onerata possa provare di meno o debba provare di più di quanto accade normalmente nel mondo. Dunque, nella misura in cui siffatta interpretazione può valere, appaiono senz'altro condivisibili gli argomenti addotti dalla Corte nella sentenza in commento, laddove la stessa afferma che «non risponde, infatti, al requisito della “gravità” l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la mancanza della dichiarazione di disponibilità a svolgere attività lavorativa, nella richiesta di iscrizione nelle liste di collocamento [...] sarebbe idonea a far presumere che egli si sarebbe astenuto, addirittura per un quarantennio, dalla ricerca di attività lavorativa». Infatti, si fa fatica a comprendere su quali basi la sentenza impugnata abbia formulato un giudizio di probabilità, basato sull'*id quod plerumque accidit*, per risalire dal fatto (noto) della mancata dichiarazione di disponibilità, nell'anno 2004, alla dimostrazione della mancata volontà di ricercare un'occupazione lavorativa per tutta l'esistenza futura dell'interessato.

Ciò detto, occorre ora soffermarsi sul secondo requisito esaminato dalla Corte, ovvero la precisione dell'inferenza presuntiva; nella pronuncia emerge che essa «esprime l'idea che l'inferenza

probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso di esso», mentre «non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti». Sul punto, in dottrina si è ripetutamente affermato che le presunzioni sono precise allorquando sono *univoche*, ossia quando da esse non si possono dedurre che determinate conseguenze. In altri termini, si raggiunge un'inferenza presuntiva "precisa" quando essa risulta essere *univoca*, ossia nell'ipotesi in cui consente di derivare conclusioni che riguardino proprio il fatto da provare e non anche altri fatti.

Ebbene, il concetto di univocità – riferito alla conclusione dell'inferenza presuntiva – certamente intende esprimere la necessità che la stessa dia luogo a risultati attendibili in quanto essi non siano equivoci; tuttavia, tale concetto non può essere inteso sul piano puramente logico, allorquando esso implicherebbe che: B è conseguenza univoca di A, quando esiste una regola tale per cui in ogni caso A implica B e solo B; mentre si avrebbe equivocità quando A può implicare B o C.

In tal guisa, si è giustamente rilevato che il problema dell'equivocità-univocità, ha senso solo a livello pratico, in ordine alla scelta dell'ipotesi più attendibile. Così, ad esempio, se data una premessa A a cui si applica una determinata regola d'inferenza, ne risulta che la conseguenza B è abbastanza probabile da poter essere ritenuta "vera" o "certa" ai fini del giudizio, la diversa conseguenza C può non essere logicamente esclusa in assoluto, ma lo è di fatto, in quanto sussistono elementi per una scelta razionalmente fondata a favore di B. E allora, è così che deve essere inteso il concetto di univocità, allorquando ciò che importa davvero è che, pur sullo sfondo di una irriducibile equivocità teorica, si giunga a formulare un'inferenza dotata di univocità pratica; quest'ultima risulta quando l'inferenza in questione attribuisce un grado prevalente di conferma all'ipotesi sul fatto da provare, per cui tra le varie conclusioni che si possono trarre dal fatto noto, la più probabile è quella che conferma l'ipotesi sul fatto.

Per completezza, sebbene non emerga dalla sentenza in esame, deve essere sottolineato che il significato del concetto di precisione *ex art. 2729 cod. civ.* – secondo costante giurisprudenza – va interpretato altresì nell'«esigenza che i fatti noti ed il percorso che essi seguono non siano vaghi, ma ben determinati nella loro realtà storica» (Cass., 3 ottobre 2019, n. 24744). Con ciò si intende far riferimento alla necessità che, da una parte, il fatto noto appartenga alla specifica categoria di fatti, identificata in modo univoco ed abbastanza preciso, che la regola di inferenza assume come premessa; dall'altra, che anche il fatto ignoto appartenga alla specifica categoria di fatti, identificata in modo univoco ed abbastanza preciso, che la regola di inferenza individua come conclusione.

Occorre inoltre che la regola d'inferenza sia a sua volta abbastanza specifica nello stabilire la connessione tra i due tipi di fatti, poiché, in mancanza di ciò, non si potrebbe comprendere «se e come la premessa dica qualcosa di significativo intorno alla conclusione della stessa inferenza» (TARUFFO).

Ulteriormente, i giudici di legittimità si soffermano sul concetto di concordanza delle presunzioni, configurandolo come un «requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi». E allora, prendendo le mosse da quanto appena affermato, risulta evidente la volontà della Corte di negare la possibilità che una sola presunzione possa fondare l'accertamento di un fatto; invero, muovendo dall'idea che il requisito della concordanza opererebbe come criterio di ammissibilità delle presunzioni in linea generale, si equiparano all'efficacia di prova piena solo più presunzioni concordanti e si riserva alla singola presunzione, separatamente considerata, un grado di efficacia inferiore a quello della prova.

Da quanto emerge, sembrerebbe dunque riaffiorare l'idea che il legislatore – attraverso il requisito della concordanza – abbia voluto imporre al giudice di non ammettere mai una sola presunzione come prova sufficiente, non potendo esservi concordanza di presunzioni laddove una sola ne esista e venga invocata. Si è infatti osservato che, secondo una lettura della norma legata al dato testuale, tale requisito parrebbe limitare l'impiego delle presunzioni alla sola ipotesi in cui sia possibile formulare una pluralità di ragionamenti inferenziali – sulla base di diversi fatti noti – e i suddetti ragionamenti conducano alla medesima conclusione. Pertanto, da tale interpretazione della normativa in esame ne conseguirebbe che solo in presenza di più presunzioni si può propriamente dire che vi sia una loro concordanza, sotto il profilo probatorio, rispetto alla dimostrazione del fatto incerto.

Tuttavia, ponendo maggiore attenzione alle parole dei giudici di legittimità utilizzate nella sentenza in esame, si può osservare come si faccia riferimento alla configurazione “relativa” del requisito, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori. Secondo tale impostazione, dunque, il requisito in esame sembra essere configurato come una eventualità, non necessaria; e questo in piena conformità con quanto affermato più frequentemente dalla giurisprudenza in tema di concordanza delle presunzioni (Cass., 29 gennaio 2019, n. 2482).

A questo proposito, viene in evidenza ciò che autorevole dottrina in materia ha avuto modo di rilevare sul punto: «la norma dell'art. 2729 cod. civ. non mira affatto ad escludere la prova critica unica, ma solo a guidare il giudice nel caso di concorso di più prove» (CARNELUTTI). Seguendo tale prospettiva, quindi, “concordanza” delle presunzioni, letteralmente, non significa “pluralità necessaria”, ma soltanto “convergenza” delle presunzioni a supporto della medesima ipotesi sul fatto. In tal modo, quando il giudice si trova dinanzi ad una presunzione così grave e precisa da conferire, da sola, all'ipotesi fattuale un grado di conferma “sufficiente”, non vi è ragione di esigere una pluralità di presunzioni, in quanto è sufficiente quella sola.

Al riguardo si è pertanto osservato che solo ad una lettura superficiale della norma il predetto requisito potrebbe apparire fortemente – e forse eccessivamente – restrittivo, in quanto esso sembrerebbe limitare l'impiego delle presunzioni alla sola ipotesi in cui «sia possibile formulare varie inferenze (almeno due), sulla base di diversi fatti noti, e tutte queste inferenze convergano sulla medesima conclusione» (TARUFFO). Certamente una situazione di tal genere risulta essere ottimale, dal momento che la concordanza di più presunzioni gravi e precise – come sopra rilevato – può facilmente equivalere ad una vera e propria prova del fatto ignorato; tuttavia, non pare fondata la tesi secondo cui essa sarebbe la sola situazione in cui si può ammettere l'impiego delle presunzioni.

Alla luce di quanto detto, si rileva che, contrariamente a quanto potrebbe trasparire della sentenza in esame, segnatamente al fatto che i giudici di legittimità nel caso che ci occupa sottolineano che «non vi è chi non veda l'assenza nel ragionamento presuntivo della Corte territoriale degli altri elementi probatori, idonei a consentire che il fatto noto indirizzi alla conoscenza del fatto ignoto da provare»; in realtà, non appare sempre necessaria la pluralità di inferenze presuntive relative allo stesso fatto ignorato. Così, nel caso di specie la mancanza della concordanza degli elementi probatori soggiunge alla mancanza di gravità e precisione; tuttavia, in altri casi, qualora sia possibile formulare una sola presunzione fondata su di un fatto noto, e questa risulti adeguatamente grave e particolarmente precisa, essa può costituire da sola il fondamento probatorio dell'accertamento del fatto ignorato. Non si può, in altri termini, escludere che una sola inferenza abbia una forza tale da attribuire un grado di probabilità prevalente all'ipotesi sul fatto che si intende provare.

Al riguardo, Michele Taruffo dubita addirittura che la concordanza sia davvero necessaria sotto il profilo del valore e della gravità delle singole presunzioni; egli ritiene ragionevole pensare che per stabilire la prova di un fatto occorra inderogabilmente la convergenza di più inferenze presuntive, quando nessuna di esse sarebbe da sola così grave da costituire un sufficiente fondamento

per l'ipotesi sul fatto. Appare invece diversa la situazione in cui tra differenti inferenze ve ne sia una così grave da esser capace di attribuire un sufficiente grado di conferma all'ipotesi sul fatto, per cui la concordanza delle presunzioni può non essere necessaria. Invero, se una presunzione è in grado da sola di fondare l'ipotesi sul fatto, mentre altre presunzioni riguardano ipotesi diverse ma attribuiscono ad esse gradi deboli e insufficienti di conferma, è, ad avviso dell'autore, pur possibile una scelta razionale a favore dell'ipotesi sorretta da una probabilità logica prevalente, anche se esiste la possibilità di altre inferenze presuntive.

Per concludere, risulta preferibile ritenere che la concordanza si riferisca esclusivamente all'ipotesi normale, ossia quella di più presunzioni, in quanto sarebbe irragionevole costringere il giudice, il quale è convinto da una sola presunzione grave e precisa, a sdoppiarla in due. Così, la convergenza di più inferenze presuntive risulta necessaria soltanto quando nessuna di esse è da sola così grave da costituire un sufficiente fondamento per l'ipotesi sul fatto. Aderendo a tale impostazione inoltre non risulta assolutamente svalutato il requisito in questione; sul fronte dinanzi indicato, infatti, è stato osservato che la giurisprudenza, così come la dottrina prevalente, supponendo che la pluralità delle presunzioni venga ad identificare, nella stessa *ratio legis*, un'ipotesi puramente possibile o eventuale (giammai necessaria), sembrerebbe svalutare il requisito in esame, a beneficio degli altri due. Quanto appena detto non risulta accoglibile, laddove la funzione del requisito della concordanza può essere recuperata facendo leva sul controllo razionale che lo stesso svolge nella fase di determinazione dei requisiti della gravità e della precisione della singola presunzione.

In linea con quanto appena affermato, il requisito della concordanza assume importanza a livello generale in tema di ragionamento presuntivo, o, in altre parole, nel procedimento valutativo della prova per presunzioni. In tal senso, con riguardo al tema della razionalità del ragionamento presuntivo, acquista rilievo non solo la regola d'inferenza impiegata e il grado di probabilità che la stessa consente di assegnare alla conclusione, ma anche il confronto critico globale con le altre inferenze che *di solito* entrano a costituire il giudizio di fatto.

Ed allora, si è osservato che il requisito della concordanza, in presenza di una pluralità di indizi, certamente richiede una valutazione complessiva degli stessi; tuttavia, anche nelle ipotesi in cui vi sia un unico indizio grave o preciso, risulta opportuna una valutazione globale degli elementi indiziari, la quale permette a quell'indizio, che isolatamente considerato può avere un dato significato in ordine al fatto da provare, di acquisire forza, laddove la gravità o la precisione viene apprez-

zata nella prospettiva di un disegno, dal quale emerge una considerazione unitaria di tutti gli elementi indiziari. Così, può accadere che l'elemento indiziario assuma un significato, *solo* se viene osservato insieme agli altri, alla luce di un complessivo disegno (composto da vari segni) in ordine al fatto da provare (ossia l'ipotesi ricostruttiva); in altri casi, invece, una valutazione globale, risulta fondamentale per far acquisire più forza all'indizio, laddove gli elementi indiziari sono in grado di rafforzarsi vicendevolmente.

2. Il controllo di legittimità sui requisiti *ex art. 2729* cod. civ. e il vizio di motivazione

Un altro aspetto posto in rilievo dalla decisione qui annotata, riguarda la sindacabilità in Cassazione del ragionamento del giudice che si è avvalso della prova presuntiva, ed in particolare la valutazione di sussistenza o meno di quei requisiti dettati dall'art. 2729 cod. civ.

A tal proposito, si è rilevato come sia possibile sindacare i presupposti di legittimità *ex art. 2729* cod. civ., attraverso il motivo di ricorso *ex art. 360*, cod. proc. civ., n. 3, non solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia direttamente violato la disposizione in esame, deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti; ma anche quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo cioè sotto la previsione dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della fattispecie astratta, ma erroneamente applicata alla fattispecie concreta (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054).

Ebbene, in via preliminare, è opportuno sottolineare come la Cassazione, nella sentenza qui in commento, per un verso, ribadisca quanto affermato dalla precedente giurisprudenza in tema di controllo di legittimità del ragionamento presuntivo *ex art. 360*, cod. proc. civ., n. 3; per l'altro, si premuri di precisare come i vizi del ragionamento formulato dal giudice, nella specie l'erronea sussunzione sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) di fatti concreti non rispondenti a quei requisiti, non siano sindacabili attraverso il numero 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. Tanto premesso, è opportuno comprendere le ragioni per cui la Suprema Corte abbia precisato l'impossibilità in tale ipotesi di ricorrere in Cassazione attraverso il motivo numero 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., questione che di certo apparirà più chiara, dopo aver esaminato le modifiche che la novella legislativa del 2012 ha apportato alla citata disposizione.

È ormai noto che l'obiettivo della riforma legislativa che ha modificato l'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, era quello di proteggere la Cassazione «dall'abuso dei ricorsi per cassazione basati su vizi di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali» (POLI). Si è pertanto inteso eliminare ogni riferimento alla motivazione, a cui, ante *riformam*, faceva riferimento l'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, attraverso la cd. "formulazione ampia"; tale norma infatti fino al 2012 disciplinava le ipotesi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio.

Così, sono state eliminate le ipotesi di insufficiente e contraddittoria motivazione, nell'ottica di consentire alla Suprema Corte di riappropriarsi della propria funzione di nomofilachia, che invece in precedenza non sembrava potersi realizzare per l'eccessivo carico di ricorsi da esaminare. La riforma ha infatti sostituito alla precedente formula il motivo di ricorso per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Di conseguenza, secondo la nuova formulazione, la sentenza sarebbe censurabile attraverso il n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. quando il giudice, valutando gli elementi di prova rilevanti, abbia omesso di considerare un fatto decisivo per la risoluzione della controversia, il quale può essere un fatto principale ovvero un fatto secondario che riguardi i fatti storici della vicenda.

La modifica legislativa in questione ha creato una grande confusione tra gli interpreti, in quanto, eliminato dalla previsione del n. 5 il vizio di motivazione insufficiente (cd. vizio logico), è sorta la questione in merito alla possibilità o meno di sindacarlo in Cassazione, allorquando il vizio in esame è risultato – almeno a prima vista – sprovvisto di appigli normativi. Con l'espressione "vizio logico", s'intende far riferimento al giudizio di fatto fondato su delle argomentazioni non idonee a sorreggere la decisione, non plausibili, non convincenti sul piano logico della cd. inferenza probabilistica e con particolare riguardo al cd. nesso di consequenzialità tra premesse e conclusioni. Rientra quindi in tale vizio, il quale si manifesta nella valutazione delle prove in base al prudente apprezzamento, l'erronea scelta e/o erronea applicazione delle massime d'esperienza (comune o scientifica), e quindi l'erronea attribuzione al materiale di prova (alle premesse probatorie) della attitudine a fornire specifici e concreti elementi di conoscenza in ordine ai fatti da provare.

Alla luce del riformato quadro normativo, il vero problema è stato comprendere se residuasse o meno la possibilità di sindacare l'uso che il giudice del merito avesse fatto delle cd. massime di esperienza nell'accertamento dei fatti e nella formulazione delle presunzioni *ex art.* 2729 cod. civ.

Al riguardo, la possibilità di sindacare l'affermazione del giudice di merito che ha ritenuto un indizio non grave o non preciso, oppure grave e preciso un indizio che ad avviso della parte non lo è, implica sostanzialmente la possibilità di sindacare la massima d'esperienza che il giudice ha applicato a quel fatto indiziante.

Ed allora, in un simile scenario, se in dottrina si sono susseguite teorie ricostruttive assai disomogenee, un ruolo importante sul punto è stato rivestito dalla giurisprudenza la quale, dopo la novella legislativa, è intervenuta sul tema in esame con una serie di importanti pronunce. Anzitutto, il nuovo quadro normativo è stato interpretato dalle Sezioni Unite con le già ricordate sentenze gemelle nn. 8053 e 8054 del 2014, attraverso cui si è voluto rimarcare come la scelta del legislatore sia stata quella di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in Cassazione. Invero, la Corte ha attribuito al nuovo testo legislativo un'interpretazione estremamente restrittiva, stabilendo che oggi il vizio di motivazione sia sindacabile in Cassazione solo qualora si traduca in una violazione di legge costituzionalmente rilevante: si tratta dei casi di motivazione graficamente mancante e di motivazione che contenga affermazioni talmente contraddittorie e inconciliabili da non far individuare l'*iter* logico del giudice; e, ancora, di motivazione che sia solo apparente in quanto non fornisce una giustificazione della decisione comportando la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., traducendosi così nella censura di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.

Tuttavia, in tema di presunzioni semplici, come sopra ricordato, le Sezioni unite hanno lasciato aperta la possibilità di un controllo in Cassazione sui presupposti di legittimità ex art. 2729 cod. civ., prevendo che «la peculiare conformazione del controllo sulla motivazione non elimina, sebbene riduca (ma sarebbe meglio dire, trasformi), il controllo sulla sussistenza degli estremi cui l'art. 2729 cod. civ., comma 1, subordina l'ammissione della presunzione semplice. In realtà è in proposito possibile il sindacato per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Ciò non solo nell'ipotesi (davvero rara) in cui il giudice abbia direttamente violato la norma in questione deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, ma anche quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell'art. 2729 cod. civ., fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della fattispecie astratta, ma erroneamente applicata alla fattispecie concreta» (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054).

La giurisprudenza successiva alle pronunzie delle Sezioni Unite si è pressoché uniformata ad esse, come del resto anche nella sentenza qui annotata. Tuttavia, vi sono state alcune sentenze che, attraverso argomentazioni distinte ed innovative, hanno prospettato un diverso e più ampio controllo sull'impiego da parte del giudice di merito delle presunzioni.

A tal proposito, assai rilevante è la sentenza n. 16502 del 2017, che, seppur non espressamente con riferimento alla presunzione semplice, ha posto in evidenza la necessità di un controllo da parte del giudice di legittimità sulla «correttezza del percorso logico tra premessa-massima d'esperienza-conseguenza» ed in particolare sulla «esattezza della massima di esperienza poi applicata», sulla «congruità – o accettabilità o plausibilità o, in senso lato, verità – della premessa in sé considerata». Invero, secondo tale pronuncia, qualora si riscontri la fallacia della premessa, l'erroneità della concatenazione logica e la non verità della conclusione, la sentenza che si fonda su tale ragionamento potrà esser censurata in quanto la sua motivazione è «soltanto apparente».

A ben vedere, tale prospettazione si attaglia perfettamente al ragionamento presuntivo che – al pari del ragionamento probatorio in generale – si sviluppa in una premessa da cui il giudice di merito muove, procedendo mediante una massima d'esperienza, per pervenire poi alla probabile sussistenza del fatto ignoto. A tal riguardo, inoltre, si è osservato che le stesse regole legali di inferenza della gravità, precisione e concordanza, le quali codificano per lo più regole di ragione selezionate dal senso comune, dalla cultura giuridica e dalla prassi giudiziaria, causano una motivazione «insufficiente», qualora non vengano applicate dal giudice di merito.

Infatti, il concetto di motivazione apparente, a cui allude la pronuncia del 2017, viene utilizzato in maniera «elastica», in guisa tale da ricomprendere i casi di insufficienza della motivazione: si fa riferimento alla «congruenza», alla «plausibilità», alla «sufficienza» ed alla «logicità» del discorso giudiziale, nell'ipotesi in cui le ragioni esistono ma sono prive dei suddetti requisiti e, dunque, si è dinanzi ad un vizio riguardante il profilo sostanziale dell'obbligo di motivare. Pertanto, qualora la decisione del giudice sia fondata su un ragionamento presuntivo in cui si riscontri la fallacia della premessa minore, l'erroneità della concatenazione e la non verità della conclusione, la relativa motivazione ben potrebbe risultare soltanto apparente; si inciderebbe così sul profilo sostanziale dell'obbligo di motivare e ne conseguirebbe una violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., n. 4, e dell'obbligo di motivare ivi previsto, da far valere ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4.

Sempre in tema di sindacabilità dei requisiti *ex art. 2729* cod. civ., vi è da ricordare anche la pronuncia di Cass. n. 17720 del 2018, con la quale la Suprema Corte, oltre a riprendere i principi

espressi nelle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, ha inteso chiarire che «in tema di presunzioni di cui all'art. 2729 cod. civ., la prospettazione che il giudice di merito abbia ommesso di considerare un fatto noto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto e, dunque, la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, allorquando il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo (e non si verta nell'ipotesi in cui l'invocazione del ragionamento presuntivo fosse stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, cioè come ommesso esame di un fatto secondario, quello che avrebbe fondato la presunzione e lo è nei sensi e con i limiti sottesi a detto paradigma».

Orbene, i motivi di ricorso dell'art. 360 cod. proc. civ., secondo la tripartizione appena prospettata, consentono un penetrante controllo del ragionamento presuntivo in Cassazione. A ben riflettere, quindi – sebbene la riforma del 2012 e l'interpretazione restrittiva fornita dalle Sezioni unite abbiano ristretto considerevolmente la sindacabilità del vizio di motivazione –, una volta lasciata aperta la possibilità di un controllo sulla sussistenza degli estremi dell'art. 2729 cod. civ. (o ai sensi del n. 3, o del n. 4. o del n. 5), può dirsi tutt'ora consentito il sindacato sulla logicità della motivazione. Non appare infatti contestabile che il sindacato relativo al valore e all'operatività delle presunzioni, includendo ed implicando il sindacato sul corretto impiego dei concetti di gravità, precisione e concordanza, include ed implica il controllo della logicità del ragionamento del giudice.

3. Il travisamento della prova come ulteriore strumento per sindacare in Cassazione il ragionamento presuntivo

Il vizio di travisamento della prova, nonché i rimedi apprestati dall'ordinamento al fine di censurarlo, rappresentano un tema complesso e molto discusso in dottrina e in giurisprudenza, in specie nella sede penale. Esso, infatti, coinvolge patologicamente due profili fondamentali della decisione finale del giudice: la ricostruzione del fatto giudiziale e la sua corretta esposizione nella motivazione della sentenza. Così, vuoi per l'importanza che tale tema riveste in generale nel contesto della decisione giudiziale, vuoi perché la stessa sentenza qui annotata ne parla con riferimento al caso di specie, si impone ora di comprendere la natura del vizio suindicato e il modo attraverso cui esso può essere sindacato in sede di legittimità.

In via preliminare, è opportuno soffermarsi sulla sentenza in esame, da cui emerge che solo configurando il vizio come “travisamento della prova”, sarebbe stato possibile il suo controllo in sede di legittimità, dal momento che tale fattispecie non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. La Suprema Corte, invero, sottolinea la distinzione tra il caso di travisamento della prova, ove si tratta di prendere in considerazione un documento processuale – ovverosia l’atto probatorio – ed accertare se il suo contenuto corrisponde a quello richiamato in sentenza; e il caso di travisamento del fatto, che costituisce motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ. e non di ricorso per cassazione, laddove è incompatibile con il giudizio di legittimità, in quanto implica una valutazione di un complesso di circostanze che comportano il rischio di una rivalutazione del fatto non consentita al giudice di legittimità.

Fermo restando l’operato distinguo tra travisamento della prova e travisamento del fatto, intendendosi il primo come pertinente ad una singola prova ed il secondo alla ricostruzione derivante dalla valutazione di insieme di ogni prova, alcuni chiarimenti si impongono: «il travisamento della prova non può che coinvolgere il travisamento del fatto, altrimenti difetterebbe del requisito della decisività, apprezzamento prognostico, che comporta l’annullamento del giudizio formulato per effetto del rilevato travisamento inevitabilmente incidente sul fatto» (FAMIGLIETTI).

In altri termini, il travisamento si concretizza in una falsa apparenza, nell’attribuzione ad un dato di fatto di un senso diverso da quello effettivo, attribuzione che, attenendo essenzialmente al senso, può incidere o sul significante, quale segno rappresentativo del dato di fatto (come accade se si dice rosso mentre in effetti il dato è verde) o sul significato, cioè il concetto mentale, l’idea che esprime il simbolo usato. Così il travisamento, presentandosi come un significante di prova errato o come un significato probatorio alterato, determina conseguentemente una informazione scorretta che incide negativamente sulla ricostruzione del fatto storico.

“Travisare una prova” significa rappresentare in motivazione una ricostruzione fattuale smentita da uno specifico strumento probatorio, incidendosi o sul segno probatorio o sul suo significato e valore. In caso di segno ingannevole, l’operazione di travisamento può avvenire in senso positivo, allorquando viene indicato un segno inesistente, perché non materializzatosi nell’istruzione probatoria, come avviene nel caso di un teste mai sentito o un documento mai acquisito; nel caso di segno ingannevole l’operazione di travisamento invece è in senso negativo, allorquando si omette di ap-

prezzare una fonte cognitiva rilevante che pure è presente in atti; infine, il travisamento può consistere nell'ipotesi di alterazione del significato o valore del segno probatorio, ossia nell'errata comprensione della prova esistente in atti.

Alla luce di quanto riportato, dunque, il travisamento della prova si rappresenta sotto tre forme: prova inventata, prova omessa, prova mal valutata. Nei primi due casi si configurerebbe, secondo la terminologia corrente, un *errore percettivo* del segno, che viene fatto apparire, ma in realtà non c'è, oppure, al contrario, che non viene fatto apparire mentre è esistente negli atti; nell'ultima ipotesi, meno macroscopica e per questo più insidiosa, si configura un errore di comprensione mentale, potendo essa concernere o il significato grezzo del segno probatorio oppure il risultato dell'apprezzamento di prova.

In sostanza, si è dinanzi ad «un anomalo sviluppo argomentativo, frutto di errata percezione degli elementi di prova, che produce un risultato giudiziale qualificato come travisamento della prova e, di conseguenza, di una sentenza ingiusta» (RICCIO). Si può allora osservare come tale vizio sia volto a sanzionare il cattivo uso degli elementi di prova quale effetto di evidenti alterazioni percettive e di non corretta applicazione delle regole di valutazione della prova.

Tanto premesso, in tema di travisamento della prova, il quesito primario tuttavia non incide sulla natura di tale vizio, bensì sulla possibilità di rinvenire i rimedi che l'ordinamento giuridico appresta per censurare l'errore in cui è incorso il giudice del merito. Così, muovendo dall'idea che il travisamento della prova si traduce in un errore in punto di fatto, emergente come errore nella rappresentazione del fatto nei tre modi suindicati, la sede in cui si rinviene tale vizio è la motivazione argomentativa sul fatto della sentenza; per questo, è in tale sede che occorre individuare «la falsa apparenza mediante la rappresentazione nel discorso finale ricostruttivo del fatto di un segno o di un significato ingannevole» (BAUDI). Si è infatti rilevato che perché il vizio attiene alla prova ed al fatto, la questione assume rilevanza nella sua dimensione formale, testualizzata nel corpo della motivazione in fatto della sentenza.

Occorre quindi tentare di inquadrare la collocazione del vizio di travisamento della prova, indentificato nella triade tipologica di prova inventata, omessa e mal valutata, nei motivi di ricorso in cassazione, o, altrimenti, nei motivi di revocazione ordinaria.

A tal riguardo, vi è certamente da osservare che, nel caso in cui si ometta di apprezzare una fonte cognitiva rilevante che è pure presente in atti, il vizio di travisamento ben può essere sindacato in Cassazione, mediante l'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, il quale attualmente prevede il motivo di

ricorso per «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»; attraverso tale motivo di ricorso infatti risulta censurabile la sentenza, qualora il giudice, valutando gli elementi di prova rilevanti, abbia omesso di considerare un fatto decisivo per la risoluzione della controversia.

In ordine alla sindacabilità degli ulteriori due casi rientranti nel cd. vizio di travisamento si è rilevato che il giudice di merito, nell'esaminare le prove offerte dalle parti, può incorrere teoricamente in un duplice errore di giudizio: un errore di valutazione o un errore di percezione. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'errore di valutazione consiste nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare. Si tratta, come noto, di un errore non sindacabile in sede di legittimità, in quanto non previsto dalla tassonomia dei vizi denunciabili col ricorso per cassazione, di cui all'art. 360 cod. proc. civ. L'errore di percezione è invece quello che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, ovvero sul *demonstratum* e non sul *demonstrandum*. Tuttavia, qualora l'errore di percezione investa un fatto in controverso, è censurabile con la revocazione ordinaria, ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., n. 4. Ove, invece, investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, esso è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. «Tale norma, infatti, nell'imporre al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti, implicitamente vieta di fondare la decisione su prove immaginarie, cioè reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. In tal caso ci troviamo al di fuori dell'attività di valutazione delle prove, sempre insindacabile in sede di legittimità, giacché per quanto detto altro è ricostruire il valore probatorio di un fatto od atto (attività di valutazione), altro è individuarne il contenuto oggettivo (attività di percezione)» (Cass., 12 aprile 2017, n. 9356).

Da quanto detto consegue la necessità di distinguere l'ipotesi in cui l'errore di percezione del giudice di merito investa un fatto in controverso, per cui risulta esperibile il mezzo di impugnazione della revocazione ordinaria ex art. 395 cod. proc. civ., n. 4; dal caso in cui l'errore investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti. In questa seconda ipotesi non risulta esperibile il n. 5 del 360 cod. proc. civ. né il motivo di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., bensì il motivo di ricorso ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. In questo caso, infatti, non vi è un errore di valutazione, il quale presupporrebbe che quel dato fattuale sia pacifico, ma un errore di percezione dell'informazione probatoria che da quel fatto è erroneamente percepita.

Alla luce delle considerazioni appena svolte e con ultima osservazione, è ora possibile riflettere sull'applicabilità della soluzione ricostruttiva del sindacato sul travisamento della prova – appena prospettata – al tema del ragionamento presuntivo e della sua sindacabilità in Cassazione.

Si può infatti considerare che nell'ipotesi in cui vi è un errore di percezione (nel senso di attività di individuazione del contenuto oggettivo del fatto) di un fatto secondario con funzione probatoria che risulta dagli atti processuali – già oggetto di discussione tra le parti – su cui il giudice fonda una presunzione, si concretizza parimenti un vizio rientrante nel cd. travisamento della prova, da far valere in Cassazione attraverso l'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.

Tale possibile collegamento, qui appena abbozzato e per questo da approfondire, consentirebbe di completare il ventaglio dei motivi di ricorso in tema di sindacabilità in Cassazione sull'uso della prova presuntiva da parte del giudice di merito. In tal modo, infatti, la tutela giurisdizionale in sede di legittimità rispecchierebbe appieno le caratteristiche della razionalità del discorso del giudice, il quale – tra i vari requisiti – deve essere anche “rappresentativo”, nel senso che i suoi enunciati descrittivi devono rappresentare esattamente le fonti e gli elementi di conoscenza con funzione probatoria e non contenere travisamenti, errori di percezione della realtà, errori nella conoscenza dei segni con funzione probatoria. Di conseguenza, la tutela giurisdizionale deve ricomprendere anche un possibile errore di percezione, il quale, sanzionabile in caso di travisamento del fatto attraverso il mezzo della revocazione ordinaria, risulta altresì denunciabile, in caso di travisamento della prova, attraverso il ricorso in Cassazione nei termini suindicati.

4. Conclusioni

In sintesi e per riassumere: nella sentenza qui annotata la Suprema Corte riporta l'attenzione *i)* sulla connessione tra i due tipi di fatti (noto e ignoto) alla stregua di un giudizio di probabilità, basato sull'*id quod plerumque accidit*, richiesta dalla gravità; *ii)* sull'attribuzione al fatto ignoto di un alto grado di probabilità sufficiente anche se non idoneo ad escludere in assoluto la possibilità logica del contrario, richiesta dalla precisione; *iii)* sulla valutazione complessiva degli elementi indiziari (non solo quando essi siano plurimi e nessuno da solo è in grado di dirci qualcosa sul fatto da provare, ma anche quando vi è un solo elemento grave e preciso), ovvero sia una valutazione di tutti gli elementi di prova rilevanti richiesta dalla concordanza.

In questa direzione, la pronuncia qui esaminata ribadisce quanto affermato dalle Sezioni Unite con le sentenze gemelle del 2014 in ordine al controllo di legittimità sui requisiti *ex art.* 2729 cod. civ.; come si è visto, infatti, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3.

Abbiamo peraltro avuto modo di rilevare che anche lo strumento di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., può venire in gioco per sindacare il ragionamento presuntivo; esso invero può rappresentare un utile strumento per il ricorrente, in particolare nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia ommesso di considerare un fatto noto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto e, dunque, ci sia stata la mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, allorquando il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo (e non si verta nell'ipotesi in cui l'invocazione del ragionamento presuntivo fosse stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello). In tal caso, infatti, il vizio non è deducibile come violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, cioè come ommesso esame di un fatto secondario, quello che avrebbe fondato la presunzione.

Infine, si è posta in evidenza la possibilità di individuare nell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4 un ulteriore motivo di ricorso per la sindacabilità dell'inferenza presuntiva *ex art.* 2729 cod. civ. E ciò: *a)* sia nell'ipotesi in cui venga riscontrata nel ragionamento la fallacia della premessa minore, l'erroneità della concatenazione e la non verità della conclusione, per cui la decisione risulta fondata su una motivazione soltanto apparente (violazione dell'art. 132 cod. proc. civ.); *b)* sia nell'ipotesi in cui vi è un errore di percezione (nel senso di attività di individuazione del contenuto oggettivo del fatto) di un fatto secondario con funzione probatoria che risulta dagli atti processuali – oggetto di discussione tra le parti – su cui il giudice fonda una presunzione, errore che costituisce un travisamento della prova in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.

CAMILLA PAGLIARI